

30 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19 – Previdenza e lavoro > Varie**

Cassa integrazione in deroga: esclusi i datori di lavoro del settore domestico

Autore: Redazione Fiscal Focus

Così come previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge n.18/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a **nove settimane**, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale "COVID-19 Nazionale" alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Potranno quindi accedere alla prestazione in deroga le aziende che, avendo diritto alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale "COVID-19 nazionale" (a titolo esemplificativo rientrano nella fattispecie le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti).

In merito alla questione degli accordi sindacali, l'Inps, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 22 del decreto legge n.18/2020, precisa che:

- i datori di lavoro che occupano fino ai 5 dipendenti, sono esonerati dalla sottoscrizione dell'accordo;
- i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti e che intendono accedere alla cassa integrazione in deroga, sono subordinati alla sottoscrizione dell'accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Si considera, in ogni caso, esperimento l'accordo sindacale anche con la conclusione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo decreto.

Ai beneficiari dei trattamenti viene riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Restano esclusi i datori di lavoro del settore domestico.

L'accesso al trattamento di cassa integrazione in deroga, nei confronti dei **lavoratori intermittenti**, è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti:

- se il lavoratore ha risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali: essendo iniziato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la retribuzione persa in conseguenza della riduzione o sospensione del lavoro può essere integrata.
- se la causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si verifica prima che il lavoratore venga chiamato o risponda ad una chiamata: non esiste in questo caso una retribuzione persa da integrare.

Anche per la CIGD richiesta con la causale "COVID-19 nazionale", così come per la CIGO e l'assegno ordinario, **l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza.**

Le domande di accesso alla prestazione in deroga devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Per l'anno 2020, l'importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF.

Le Regioni, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all'Inps i provvedimenti di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, corredata dalle relative domande aziendali con modello "SR 100".

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, tramite modello "SR 41", entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte di INPS, se successivo. Trascorso inutilmente tale termine il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Per le aziende plurilocalizzate, in presenza di datori di lavoro con più unità produttive, site in almeno cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. In questi casi, sarà il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'invio della domanda da parte dell'azienda, ad effettuare l'istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, a quantificare l'onere previsto, trasmettendolo all'INPS.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it